

IL CASO.it

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18451 - pubb. 15/11/2017.

L'intesa bancaria per la manipolazione dell'Euribor può determinare la nullità parziale del mutuo

Tribunale di Nocera Inferiore, 28 Luglio 2017. Est. Fucito.

Contratti bancari – Mutuo – Tasso di interesse legato a tasso Euribor – Intesa bancaria per manipolazione del tasso Euribor – Nullità parziale del contratto – Valutazione da effettuarsi in concreto

Occorre procedere alla verifica in concreto degli effetti, con riferimento alla nullità parziale del contratto di mutuo, della pronuncia della decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, caso AT.39914, che ha rinvenuto l'esistenza di un'intesa tra il 2005 e il 2009, e quindi interferente con il contratto, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso Euribor e quindi volta ad influenzare l'eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile. [Con l'ordinanza in oggetto il Giudice rimetteva la causa in istruttoria affinché il CTU operasse lo scorporo delle competenze passive pagate a titolo di componente Euribor.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Sabatino

[Il testo integrale](#)

r.g. /2013

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

I SEZIONE CIVILE

Il g.i. in prosecuzione alla sentenza non definitiva ex art. 279, n. 4, c.p.c., emessa in data 28.07.2017, nel giudizio promosso da:

+ 2, rapp.ta e difesa dall'avv.

SABATINO ANTONIO, ricorrente;

nei confronti di

BANCO DI , rapp.ta e difesa dall'avv.

- premesso che in data 28.07.2017 depositava sentenza non definitiva con la quale rimetteva parzialmente la causa in istruttoria nella parte in cui così disponeva:

“ Preliminarmente si deve dare atto della necessità di procedere nell'istruttoria con solo riferimento alla dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT.39914, che ha rinvenuto l'esistenza di un'intesa tra il 2005 ed il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui vi è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso euribor e quindi volta ad influenzare l'eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile. Tale questione non è verificata dal c.t.u., il quale sul punto con separata ordinanza sarà chiamato a rispondere a precipuo quesito relativo allo scorporo delle competenze passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente euribor. “;

- osservato che è necessario pertanto procedere a nuova consulenza perché sia data risposta al predetto quesito con la convocazione del medesimo c.t.u.;

p.t.m.

- fissa udienza per il 28 settembre 2017, ore di rito, mandando la cancelleria per la comunicazione alle parti e al c.t.u. dott.

N.I. 28.0

Il giudice

Dott. Mario Fucito

